

## **Estratto Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria**

- Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 30 aprile 2001 -
- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19 luglio 2001 -
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 16 aprile 2003 -

### **Articolo 35**

1. Sulle fosse comuni è permesso, a seguito di istanza scritta da presentarsi al Sindaco, il collocamento di croci e monumentini o lapidi esclusivamente in ferro battuto, pietra piacentina o similare (grigio Carnia e/o tufo) escludendo l'uso di qualsiasi altro materiale edile.
2. All'istanza di cui sopra dovrà essere allegato un disegno del manufatto e la ricevuta del pagamento della relativa tassa comunale.
3. Dovranno altresì osservarsi le seguenti prescrizioni:
  - a) dimensioni lapidi cm. 170 x 70 (adulti ) e cm. 100 x 60 ( fanciulli) e verticali non superiori a cm. 100 dal piano di calpestio;
  - b) lastra di copertura provvista di un foro della superficie di almeno 1/20 di quella complessiva.
4. Sarà impegno del Comune collocare una croce o un elemento distintivo e decoroso in materiale di cui al comma 1) del presente articolo sulle sepolture dichiarate abbandonate e per le quali la cura resterà demandata al comune stesso per il periodo prescritto.